



MIM

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO

INFANZIA- PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO

" MANZONI – DINA e CLARENZA "

Via Ghibellina, 211 – 98123 MESSINA

Tel. 0902921015 – Fax 0906518057

C.F.: 97093460836 - C.M. MEIC86700E - Codice Univoco Ufficio UFJ205

Sito web: <http://www.icmanzonidinaeclarenza.edu.it> - e-

mail: meic86700e@istruzione.it PEC meic86700e@pec.istruzione.it

Circolare N. 150

Messina, 25/03/2024

Ai Docenti di Religione Cattolica a Tempo Indeterminato
dell'Istituto Comprensivo "Manzoni – Dina e Clarenza"

Alla DSGA

Al Sito

OGGETTO: MOBILITA' DOCENTI IRC A.S. 2024-25 – O.M. N. 31 DEL 23/02/2024

Si comunica alle SS.LL. che il MIM con nota n. 22364 del 23/02/2024 ha trasmesso l'ordinanza n. 31 del 23/02/2024 che disciplina la mobilità per l'anno scolastico 2024/25 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla Legge 186/2003 e determina le modalità di applicazione delle disposizioni dell'art. 27 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 sottoscritto in data 18 maggio 2022 e del successivo Accordo di integrazioni e modifiche al CCNI 2022, sottoscritto in data 21 febbraio 2024.

Per quanto riguarda la predisposizione da parte dell'ufficio scrivente, della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani e per settore formativo, allo scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull'organico, si rappresenta che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 co. 3 dell'O.M. 31/2024, per gli insegnanti di religione cattolica non si dà luogo alla compilazione e pubblicazione di graduatorie d'istituto, ma si procede ugualmente all'attribuzione di un punteggio sulla base delle tabelle allegate al CCNI 2022.

A tal proposito, tutti gli insegnanti di religione cattolica di ruolo (compresi i docenti dimissionari o che hanno raggiunto il limite previsto per il pensionamento d'ufficio) sono tenuti ad aggiornare, le dichiarazioni per l'attribuzione, da parte delle proprie scuole di servizio, del punteggio regionale di cui all'art. 10 comma 3 e 4 della citata Ordinanza. Si precisa che non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia di cui all'allegato 2 – tabella A – A2 – lettera A, del CCNI 2022 e non è valutabile l'anno scolastico in corso. L'aggiornamento della graduatoria regionale è finalizzato all'individuazione degli eventuali soprannumerari, anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica – così come previsto dal CCNI relativo alle assegnazioni provvisorie e agli utilizzi – e per l'individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI

Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93